

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO GRIGOLETTO, SACCONI, ARTIOLI,
SALERNO, TRAPPOLI**

Presentata il 30 gennaio 1984

Norme relative agli studenti stranieri in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presenza degli studenti stranieri in Italia rappresenta indubbiamente un fenomeno rilevante che va governato in uno spirito di massima apertura (basti qui pensare, tra l'altro, alle indicazioni recentemente scaturite in materia di studenti stranieri dal Consiglio d'Europa).

Affrontare in termini politicamente e culturalmente corretti la questione degli studenti stranieri in Italia significa innanzitutto sgomberare il campo da una serie di idee preconcepite ultimamente emerse e che hanno spinto ad affrontare il soggiorno in Italia degli studenti stranieri praticamente in termini di ordine pubblico. Il disagio avvertitosi nelle strutture didattiche nazionali negli ultimi tempi è in effetti dovuto alla carenza di una normativa organica e razionale, esistendo ancora oggi in materia un coacervo di circolari ed atti amministrativi dei Ministeri interessati, ognuno dei quali ha spesso operato in uno stato di quasi

totale separatezza e ha prodotto, tra l'altro, una situazione che spinge gli studenti stranieri a sentirsi troppo spesso trascurati nel loro *status* di studenti, di emigranti intellettuali, di soggetti di diritto internazionale allo studio, di soggetti strategici dello sviluppo dei loro paesi (in particolare Africa, Asia e America Latina). Si è ritenuto indispensabile, pertanto, predisporre l'unità proposta di legge che affronta il problema, prospettando soluzioni volte ad incoraggiare al massimo la libera circolazione e la mobilità degli studenti europei ed extra-europei, senza alcuna discriminazione di razza, religione e politica, per il conseguimento di una più ampia cooperazione tecnica, scientifica e culturale tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

L'articolo 1 prevede la determinazione dei posti per gli studenti stranieri. Si è ritenuto opportuno fissare un tetto variabile dal 5 al 10 per cento di iscrizioni straniere da accogliere in sede nazionale

cercando pure di evitare una concentrazione eccessiva in alcune sedi, come oggi avviene, stabilendo che le domande in eccedenza vadano ad altra sede.

Gli articoli 2, 3 e 4 fissano i titoli richiesti agli studenti stranieri, le procedure per le iscrizioni, i criteri di selezione. In particolare si è cercato di snellire le procedure di iscrizione, stabilendo che lo studente straniero che si trovi già in Italia per motivi di studio possa procedere alla sua iscrizione tramite il Ministero degli affari esteri e non solo attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. Rispetto alla prova di lingua italiana, che oggi si deve necessariamente svolgere presso la sede universitaria italiana prescelta, si è ritenuto utile ammettere la possibilità di svolgere tale prova anche presso gli istituti italiani di cultura all'estero, dove si siano tenuti corsi di lingua italiana in preparazione alla prova stessa. Sarà inoltre necessario dare certezza ed uniformità allo svolgimento delle prove, fissandone programmi e modalità tramite un decreto interministeriale (Ministero degli affari esteri e Ministero della pubblica istruzione).

L'articolo 5 disciplina i corsi di lingua italiana in preparazione alla prova di ammissione e la valutazione di altri attestati e titoli, nella convinzione di contribuire ad eliminare in questo modo gli esiti meno felici di esperienze di studio affrontate senza una adeguata preparazione alla iscrizione alle istituzioni formative italiane.

L'articolo 6 individua, in base alle leggi esistenti, le categorie di studenti stranieri ai quali è accordata una situazione di parità con gli studenti italiani per il diritto all'iscrizione universitaria.

L'articolo 7 prevede abbreviazioni di corso per gli studenti stranieri che risultino essere in possesso di idonei requisiti culturali e scolastici, nella volontà di facilitare ancor più l'esigenza sempre più avvertita di mobilità studentesca.

L'articolo 8 disciplina il pagamento delle tasse universitarie per gli stranieri, che sono stabilite in maniera uguale a quelle fissate per gli studenti italiani ed istituisce un fondo di solidarietà per studenti stranieri dando l'opportunità della fruizione del servizio agli studenti disagiati.

L'articolo 9 intende assicurare agli studenti stranieri attività e servizi adeguati ai loro bisogni, rendendo più facile il loro inserimento nel sistema universitario italiano attraverso la migliore assistenza sul piano materiale (pasti nelle mense universitarie, alloggi nelle case dello studente, ecc.).

L'articolo 10 disciplina le modalità di soggiorno degli studenti stranieri in Italia, mirando a chiarire la loro situazione giuridica nel periodo della loro permanenza nel territorio nazionale.

L'articolo 11 viene proposto per facilitare le procedure di ammissione degli studenti apolidi e rifugiati politici.

L'articolo 12, infine, pone l'esigenza di inquadrare il complesso della normativa in un ambito più generale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Determinazione dei posti per gli studenti stranieri).

In attuazione dei principi internazionali del diritto allo studio ed in conformità agli accordi e convenzioni di cooperazione tecnica, scientifica e culturale sottoscritti dall'Italia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, determina, con decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, il numero dei posti disponibili per l'ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea o di diploma presso ogni università. Tale numero non può complessivamente essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli Atenei italiani, conformemente alle indicazioni emerse nelle sedi internazionali.

Per la determinazione del numero dei posti di cui al precedente comma, le università indicano, per ciascun corso di laurea o di diploma, il numero dei posti che è possibile attribuire in base alla disponibilità delle strutture didattiche ed alle richieste degli interessati, tenuto conto delle percentuali di studenti già iscritti nelle varie facoltà e della necessità di una equilibrata distribuzione degli studenti sul territorio nazionale. Nel caso che le domande di iscrizione ad un corso di laurea o diploma in una sede universitaria risultino eccedenti le disponibilità, le domande ultime arrivate saranno inviate ad altra Università che abbia analoghi corsi di laurea. È lasciata allo studente facoltà di scelta dell'altra sede, entro 60 giorni dalla comunicazione delle sedi disponibili.

Nell'ambito dei posti globalmente messi a disposizione per ciascun anno accademico, viene data preferenza alle seguenti categorie di studenti stranieri secondo il seguente ordine di priorità:

a) cittadini dei paesi membri della Comunità economica europea;

b) studenti provenienti da paesi che non abbiano istituzioni scolastiche di livello universitario o equiparabile o nei quali, ad ogni modo, non siano attivati o funzionanti corsi universitari del tipo prescelto;

c) cittadini dei paesi in via di sviluppo;

d) apolidi o rifugiati politici;

e) studenti cui siano state assegnate borse di studio da parte del Governo italiano o da Governi stranieri, nonché da parte di enti ed istituzioni italiane e straniere.

Il decreto di cui al primo comma sarà emanato entro il 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai posti disponibili per l'anno accademico successivo.

Il Ministero degli affari esteri cura che il decreto di cui al presente articolo venga tempestivamente diramato, negli ambienti stranieri interessati, dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

ART. 2.

(Titoli richiesti).

Gli studenti stranieri che aspirano ad ottenere l'iscrizione alle università italiane devono risultare in possesso di titoli di studio riconosciuti, che nei paesi di origine diano accesso ai corsi universitari.

Per gli studenti provenienti da paesi in cui per l'accesso all'università è previsto, oltre al titolo di studio di cui al comma precedente, anche un esame di ammissione, si richiede che detto esame sia stato superato, pur se, per mancanza di posti, lo studente non abbia potuto ottenere l'iscrizione all'università.

In mancanza, le facoltà valuteranno i requisiti scolastici degli aspiranti, ai fini della equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale universitario che

preciserà la durata, il contenuto ed il livello degli studi che possono essere presi in considerazione.

ART. 3.

(Procedure per l'iscrizione).

Le domande di iscrizione alle università italiane debbono pervenire, provviste della idonea documentazione legalizzata e tradotta, nonché corredata di ogni opportuna informazione, alle singole università entro il 15 marzo di ogni anno, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri, nel caso lo studente si trovi già in Italia con visto concesso per motivi di studio.

Alle domande predette deve essere allegato, oltre al titolo finale di studio posseduto, anche il *curriculum* degli studi seguiti.

Il *curriculum* è presentato dall'aspirante secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, opportunamente diffuso negli ambienti interessati per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e del Ministero degli affari esteri.

Le competenti facoltà, accertato il possesso dei requisiti scolastici di cui all'articolo 2, provvedono tempestivamente, anche, ove occorra, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari, alla convocazione degli studenti ammessi a sostenere la prova di cui al successivo articolo. Tale convocazione viene effettuata almeno 60 giorni prima della data in cui sarà sostenuta la prova di ammissione.

Gli studenti che abbiano superato la prova di cui al successivo articolo sono tenuti a formalizzare l'iscrizione con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti, sempre che rientrino nei limiti del contingente dei posti di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Prova di ammissione).

L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 1, è subordinata al superamento di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica necessaria ad intraprendere con profitto i corsi stessi.

Detta prova si svolge presso le sedi universitarie prescelte, ovvero presso gli istituti italiani di cultura all'estero, dove si siano tenuti corsi di lingua italiana in preparazione alla prova stessa, secondo un programma e con le modalità fissate con il decreto emanato dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di cui al successivo articolo 5.

Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua entro il periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre.

Coloro che non superano la prova di cui al presente articolo non possono ottenere l'iscrizione, né possono ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

Le commissioni per la valutazione degli studenti stranieri, composte da almeno tre docenti, sono nominate dai consigli di facoltà sentiti, ove occorra, i consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

I giudizi delle commissioni sui singoli candidati debbono essere adeguatamente motivati.

Gli stranieri che siano in possesso di un titolo di studio medio di secondo grado, conseguito presso una scuola secondaria superiore italiana, in Italia o all'estero, idoneo per l'immatricolazione universitaria, non devono sostenere la prova di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui le richieste di immatricolazione degli aspiranti siano superiori al contingente dei posti stabiliti, la commissione, al termine dei lavori,

formula una graduatoria di merito, tenuto conto del grado di conoscenza della lingua italiana e del *curriculum* degli studi degli aspiranti. L'aspirante che, avendo conseguito il giudizio positivo, non è rientrato nel contingente assegnato al corso di laurea, può chiedere di essere iscritto presso lo stesso corso di laurea di altra università in cui siano rimasti posti disponibili.

ART. 5.

(Corsi di lingua italiana in preparazione alla prova di ammissione. Valutazione di altri attestati e titoli).

Sono istituiti, secondo un programma stabilito con decreto emanato dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, corsi di preparazione alla prova d'ammissione di cui al precedente articolo 4. Tali corsi possono svolgersi presso gli istituti italiani di cultura all'estero, prescelti dal Ministro degli affari esteri con particolare preferenza per quei paesi da cui provengono in maggior numero le domande di iscrizione; ovvero presso sedi universitarie italiane determinate dal Ministro della pubblica istruzione nella misura di almeno una per ogni regione ove siano presenti sedi universitarie.

Coloro che abbiano seguito, in Italia o all'estero, altro tipo di corsi di lingua italiana per stranieri, possono presentare l'attestato finale dei corsi predetti unitamente alla domanda di cui all'articolo 3. Nel suddetto attestato rilasciato dalle istituzioni competenti debbono essere specificati la durata dei corsi seguiti ed il profitto raggiunto.

Di tale attestato, come di ogni altro titolo esibito dai candidati, le commissioni di cui al precedente articolo 4 tengono conto nella valutazione dei candidati stessi.

ART. 6.

(Ambito di applicabilità della normativa).

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge non si applicano:

a) agli studenti che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso scuole italiane anche all'estero ed abbiano conseguito un titolo di studio secondario superiore che dia adito all'università secondo la legge italiana;

b) agli stranieri che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso una scuola straniera in Italia, conseguendo il relativo titolo finale di studio secondario superiore, che in base a legge speciale italiana sia idoneo per l'immatricolazione ai corsi universitari;

c) agli stranieri in possesso degli idonei titoli di studio secondario superiore rilasciati dalle scuole europee di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 102, e alla legge 19 maggio 1965, n. 577.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione universitaria. Essi, qualora siano in possesso di titoli di studio stranieri, possono essere ammessi ai corsi di laurea o di diploma alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i cittadini italiani che si trovino in analoga situazione.

Le domande di ammissione degli studenti di cui al presente articolo debbono essere inoltrate alle università italiane per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

ART. 7.

(Abbreviazione di corso ed ammissione speciale).

Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui al-

l'articolo 4, le competenti autorità accademiche possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti scolastici.

Oltre ai casi di cui all'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere ammessi a corsi presso le università italiane previa dimostrazione di idonea conoscenza della lingua italiana, al di fuori del contingente di posti di cui all'articolo 1, quegli studenti, provenienti da istituzioni universitarie straniere, che abbiano inserito nella loro carriera scolastica studi particolari da seguire presso istituzioni universitarie italiane.

ART. 8.

(Tasse universitarie).

Gli stranieri iscritti alle università ed istituti di istruzione superiore italiani sono tenuti al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi previsti per i singoli corsi di laurea o di diploma.

È istituito un fondo di solidarietà, finanziato dallo Stato e dalle regioni, per studenti stranieri, destinato presso ogni università a consentire il proseguimento degli studi a quegli studenti che, per sopraggiunte difficoltà di carattere generale, non dispongano più di adeguati mezzi finanziari.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati criteri e modalità per la utilizzazione di detto fondo.

ART. 9.

(Attività e servizi di assistenza per gli studenti stranieri).

Al fine di rendere più proficua la frequenza degli studi da parte degli stranieri, le università approntano programmi per l'assistenza agli studenti e per l'assistenza culturale in genere, al fine di facilitarne l'inserimento nel sistema universitario.

In particolare, l'orientamento di tali studenti, per un ottimale svolgimento della carriera scolastica, viene curato in relazione alle particolari esigenze degli stessi, con le modalità e nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 10, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Alla fine di ogni anno accademico i rettori inviano al Ministero della pubblica istruzione una relazione illustrativa dei provvedimenti adottati e dei risultati ottenuti.

Le regioni, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, curano, d'intesa con gli atenei interessati, che agli studenti stranieri sia assicurata ogni idonea assistenza approntando, ove necessario, le relative strutture.

Sono garantiti agli studenti stranieri, alle stesse condizioni previste per gli studenti italiani, pre-salario, borse di studio, pasti nelle mense universitarie ed alloggi nelle case dello studente, in misura non inferiore al 10 per cento dei posti disponibili, accordando la precedenza agli studenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le autorità regionali, nell'ambito della propria competenza, si adoperano per il reperimento di alloggi per gli studenti universitari stranieri.

ART. 10.

*(Norme relative al soggiorno
e all'assistenza).*

Gli studenti stranieri iscritti alle università italiane debbono essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale e dimostrare di possedere mezzi sufficienti per il loro mantenimento agli studi, che possono provenire anche da attività di lavoro stagionale o a tempo parziale.

Agli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione secondo le modalità

previste dalla presente legge e che frequentino presso una università italiana un corso preparatorio di lingua italiana, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

In caso di esito favorevole della prova, il permesso di soggiorno viene prolungato per tutta la durata dell'anno accademico in corso e per quello successivo, previa regolare iscrizione.

Il permesso di soggiorno è riconfermato annualmente, a partire dal terzo anno di corso, purché in ogni anno accademico lo studente sostenga almeno due prove d'esame con esito positivo.

Ferme restando le norme di cui all'articolo 5, settimo e ottavo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli studenti stranieri all'atto dell'ammissione ai corsi universitari debbono dimostrare di aver stipulato apposite polizze di assicurazione sugli infortuni e per le spese mediche e di ospedalità per tutta la durata del loro soggiorno in Italia.

Gli studenti stranieri per i quali, in base ad impegni internazionali esiste l'obbligo da parte dello Stato italiano di provvedere all'assistenza ospedaliera sono tenuti alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma precedente per la sola parte delle sole spese mediche e farmaceutiche, mentre ai ricoveri ospedalieri provvede il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1978, n. 833.

La mancanza o il venir meno dei mezzi sufficienti per il mantenimento agli studi, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 8, e la non ottemperanza degli obblighi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, determinano l'allontanamento dal territorio nazionale dello studente straniero.

ART. 11.

(Misure per gli studenti apolidi e rifugiati politici).

Gli apolidi e i rifugiati politici possono presentare le loro domande direttamente alle Università, anche in deroga ai termini fissati dall'articolo 3 della presente legge.

Le singole università provvedono alla verifica della validità dei titoli di studio, secondo le norme previste dall'articolo 2 della presente legge e del grado di conoscenza della lingua italiana, secondo i programmi e le modalità fissate dal decreto interministeriale di cui al precedente articolo 4 primo comma.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche a quegli studenti che hanno in corso presso le competenti autorità italiane la pratica per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, previo parere favorevole del Ministero dell'interno, ed a quegli studenti che abbiano in corso la loro pratica presso l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati politici, previo parere favorevole dello stesso Alto commissariato.

ART. 12.

(Norma finale).

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni risultanti da intese internazionali.

La presente legge si intende integrata dalle disposizioni del regolamento CEE n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, in quanto applicabili.